

Nella sua sentenza dell'8 giugno 1932, il Tribunale arbitrale ha escluso nel merito che l'Egitto avesse commesso una violazione del diritto internazionale e fosse quindi tenuto al pagamento dei danni richiesti. Quanto all'individuazione della cittadinanza di Salem, il Tribunale ha anzitutto rilevato che secondo il Governo egiziano « Salem aveva acquistato la cittadinanza americana con frode » e di conseguenza « il Governo americano non aveva affatto diritto ad agire per lui o avanzare reclami per la violazione dei suoi diritti di cittadinanza da parte delle autorità egiziane ». A tale proposito, il Tribunale ha sottolineato che la « questione del titolo può essere » da esso « esaminata... soltanto se il potere di farlo gli è stato assegnato dalle alte parti contendenti ai sensi dell'accordo arbitrale del 20 gennaio 1931 » ma « alla luce della formulazione del protocollo non sembra che ciò sia il caso ». Tuttavia, a giudizio del Tribunale, « l'interpretazione grammaticale non è... l'unica possibile » in quanto lo stesso « deve individuare quale significato sia compatibile con quella che è stata la comune volontà delle parti quando conclusero il compromesso », potendo far riferimento « secondo la prassi internazionale prevalente » alle « discussioni e ai negoziati che hanno condotto al compromesso ». In effetti, « proprio dallo sviluppo di questi negoziati è chiaro che l'articolo 3 dovrebbe essere interpretato in senso ampio (*latu sensu*) » piuttosto che « conformemente alla ristretta interpretazione grammaticale » (pp. 1180-1184).

Dopo aver stabilito di essere « autorizzato ad esaminare se la cittadinanza americana di Salem esiste realmente », il Tribunale ha affermato che nella specie « la frode non fosse stata chiaramente provata » dall'Egitto, pur esistendo « diversi motivi per sospettarlo ». Infatti, ad avviso del Tribunale, « questi motivi di sospetto » risultavano « controbilanciati da diversi fatti » i quali mostravano « l'intenzione di George Salem di stabilirsi alla fine come cittadino negli Stati Uniti ». Posto che « il diritto di cittadinanza americana di Salem è stata accertata », il Tribunale è intervenuto a verificare se « egli possedesse allo stesso tempo un'altra nazionalità » che « potrebbe opporsi al reclamo degli Stati Uniti ». Secondo il Tribunale, « il principio della cosiddetta "nazionalità effettiva" », invocato dall'Egitto, « non sembra che sia sufficientemente stabilito nel diritto internazionale ». Tale principio « è stato utilizzato nel famoso caso *Canevaro* » ma « la decisione del Tribunale arbitrale nominato all'epoca è rimasta isolata » tanto che « la pratica di molti governi » depone nel senso che « se due Potenze sono entrambe autorizzate dal diritto internazionale a trattare una persona come loro cittadina, nessuna delle due può sollevare un reclamo contro l'altra a nome di tale persona ». Ne consegue che « il Governo dell'Egitto non avrebbe bisogno di riferirsi alla regola della "nazionalità effettiva" » al fine di « opporsi al reclamo degli Stati Uniti » qualora « potesse presentare la prova che Salem era un suddito egiziano » e che « egli aveva acquistato la cittadinanza americana senza il consenso esplicito del Governo egiziano ». Tuttavia, a giudizio del Tribunale, « il Governo egiziano non è in grado di presentare una tale prova » e « dalle circostanze si deve assumere che Salem, quando ha acquistato la cittadinanza americana, non era un suddito egiziano » ma « un suddito persiano » (pp. 1185-1187).

Il Tribunale ha quindi concluso che « è fuori della questione chiedersi se Salem abbia perduto o meno la sua cittadinanza persiana nel momento in cui ha acquistato la cittadinanza americana » giacché « quale che sia la corretta interpretazione » l'Egitto « non può affermare contro gli Stati Uniti l'eventuale continuazione della cittadinanza persiana di George Salem » considerando che « la regola di diritto internazionale è

che in un caso di doppia cittadinanza una terza Potenza non ha il diritto di contestare la pretesa di una delle due Potenze » il cui « cittadino abbia un interesse nel caso, richiama la cittadinanza dell'altra Potenza » (p. 1188).

231. Sentenza della Corte internazionale di giustizia del 6 aprile 1955 nel caso *Nottebohm (Liechtenstein c. Guatemala)*.

F. Nottebohm, nato ad Amburgo nel 1881 e cittadino tedesco di origine, nel 1905 si era recato in Guatemala, dove aveva fissato la residenza e il centro dei propri affari. Da allora, era stato di tanto in tanto in Germania e nel Liechtenstein, per affari o per far visita ai parenti, e in altri Stati in vacanza. Nel 1938, dopo aver assicurato i suoi interessi in Guatemala con una procura, Nottebohm era tornato in Europa, prima ad Amburgo e poi a Vaduz, dove aveva chiesto, il 9 ottobre 1939 (cioè poco più di un mese dopo l'inizio della seconda guerra mondiale), la cittadinanza del Liechtenstein per naturalizzazione onde divenire cittadino di uno Stato neutrale. Ottenuta il 13 ottobre 1939 la cittadinanza del Liechtenstein, Nottebohm tornò in Guatemala nel 1940, dove fu annotato nel Registro degli stranieri, ma nel 1943 venne internato negli Stati Uniti come cittadino di uno Stato nemico (Germania). Nel 1946, finita la guerra, il Guatemala rifiutò l'ingresso di Nottebohm sul proprio territorio. Il Liechtenstein convenne allora in giudizio innanzi alla Corte internazionale di giustizia il Guatemala chiedendo il risarcimento dei danni per aver violato il diritto internazionale nei confronti di un suo cittadino. Il Guatemala tuttavia obiettò che Nottebohm non poteva considerarsi cittadino del Liechtenstein. Si pose così alla Corte la questione di stabilire, in via preliminare rispetto alla questione del risarcimento, se il Liechtenstein fosse legittimato ad esercitare la protezione diplomatica a favore di Nottebohm¹⁶.

La Corte ha subito precisato che « spetta al Liechtenstein, come a qualsiasi altro Stato sovrano, di regolare attraverso la propria legislazione l'acquisto della sua cittadinanza » nonché « di conferire quest'ultima per naturalizzazione concessa dai suoi organi in conformità della sua legislazione ». A giudizio della Corte, « non occorre stabilire se il diritto internazionale imponga dei limiti alla libertà delle sue decisioni in questo campo » dal momento che « la cittadinanza produce i suoi effetti più immediati e più estesi e, per la gran parte delle persone, gli unici effetti nell'ordinamento giuridico dello Stato che l'ha conferita ». Infatti, « la cittadinanza serve anzitutto a determinare che colui al quale è attribuita » è « titolare dei diritti ed è vincolato dagli obblighi che la legislazione di tale Stato accorda o impone ai suoi sudditi » (p. 20).

Ciò premesso, la Corte ha chiarito che la questione che essa stessa « deve risolvere non si situa nell'ordinamento giuridico del Liechtenstein » poiché « esercitare la protezione, rivolgersi alla Corte, significa porsi sul piano del diritto internazionale ». In altre parole, « è il diritto internazionale che stabilisce se uno Stato è legittimato ad esercitare la protezione e adire la Corte » (pp. 20-21). Dal momento che « la naturalizzazione di Nottebohm costituisce un atto compiuto dal Liechtenstein nell'esercizio della sua competenza nazionale », secondo la Corte, si trattava « di stabilire se tale atto produca l'ef-

¹⁶ In *Int. J. www.icj-cij.org/docket/files/18/2674.pdf (ICJ Rep., 1955, pp. 4-27)*.

fetto internazionale qui considerato» tenendo conto che «la prassi internazionale fornisce numerosi esempi di atti compiuti da uno Stato nell'esercizio della sua competenza nazionale che non hanno di pieno diritto effetto internazionale» ovvero «che non si impongono di pieno diritto agli altri Stati o che si impongono ad essi soltanto a certe condizioni». Nella specie, «si tratta di stabilire se la naturalizzazione conferita a Nottebohm possa validamente essere invocata nei confronti del Guatemala» e quindi se «essa sia opponibile al Guatemala in modo che il Liechtenstein sia così legittimato ad esercitare la sua protezione a favore di Nottebohm nei confronti dello stesso. Nei casi in cui «uno Stato ha conferito la sua cittadinanza a un individuo e un altro Stato ha conferito la propria alla stessa persona», può accadere «che ciascuno dei due Stati, ritenendo di aver agito nell'esercizio della sua competenza nazionale», resti «fedele al suo punto di vista e si regoli di conseguenza per le sue azioni». Una tale situazione «può sorgere sul piano internazionale ed essere esaminata da un arbitro internazionale o dal giudice di uno Stato terzo». Sul punto, la Corte ha affermato che «se l'arbitro o il giudice dello Stato terzo dovessero trincerarsi dietro l'idea che la cittadinanza rientri esclusivamente nella competenza nazionale dello Stato» essi «dovrebbero constatare di trovarsi in presenza di due asserzioni contraddittorie proponenti da due Stati sovrani» e ciò «dovrebbe condurli a ritenerle di ugual peso», con la conseguenza che dovrebbero «lasciar sussistere la contraddizione senza risolvere la controversia che è stata loro sottoposta» (p. 21). «Al fine di decidere questa questione gli arbitri hanno invece «elaborato certi principi per determinare se dovesse riconoscersi piena efficacia internazionale alla cittadinanza invocata». Invero, la Corte ha evidenziato che nei casi in cui «la questione era sorta con riguardo all'esercizio della protezione», gli arbitri internazionali «hanno deciso nello stesso modo numerosi casi di doppia cittadinanza». Più precisamente, essi «hanno dato la preferenza alla cittadinanza reale ed effettiva», cioè a quella cittadinanza «che si accordava con le circostanze di fatto, quella basata su vincoli di fatto più forti fra la persona interessata e uno degli Stati la cui nazionalità era in causa». «Gli elementi presi in considerazione», come rilevato dalla Corte, «sono diversi e la loro importanza varia da caso a caso»: così ad esempio, «il domicilio dell'interessato vi occupa un posto di rilievo» ma «vi sono anche la sede dei suoi interessi, i suoi legami familiari, la sua partecipazione alla vita pubblica» nonché «l'attaccamento da lui manifestato a tale paese e trasmesso ai figli, ecc.». Analogamente, «i giudici di Stati terzi, quando hanno dinanzi un individuo che due altri Stati considerano come proprio cittadino» cercano «di risolvere il conflitto facendo appello ai criteri internazionali» e «la loro tendenza dominante è a far prevalere la nazionalità effettiva»; tendenza «che prevale» anche «nella dottrina dei pubblicisti e nella pratica» (p. 22). In breve, «secondo la prassi degli Stati, le decisioni arbitrali e giudiziarie e le opinioni dottrinali» la nazionalità costituisce «un legame giuridico avente alla base un fatto sociale di collegamento» ovvero «una comunanza effettiva di esistenza, di interessi, di sentimenti unita a una reciprocità di diritti e di doveri» laddove «la protezione diplomatica e la protezione per via giudiziaria internazionale costituiscono una misura di difesa dei diritti dello Stato» (pp. 23-24).

La Corte è quindi passata a verificare se «il legame di fatto fra Nottebohm e il Liechtenstein nel periodo precedente, contemporaneo e successivo alla sua naturalizzazione fosse sufficientemente stretto» tanto da «da far ritenere la nazionalità a lui conferita come reale ed effettiva». A tale proposito, la Corte ha anzitutto rilevato che «alla

data in cui ha richiesto la naturalizzazione, Nottebohm era cittadino tedesco fin dalla nascita» e sebbene «il suo paese fosse in guerra da non più di mese» non vi sono elementi «che indichino che la domanda di naturalizzazione fatta allora... fosse motivata da un qualche desiderio di dissociarsi dal Governo del suo paese». Inoltre, Nottebohm «si era stabilito in Guatemala per 34 anni» e «li aveva svolto le sue attività. Lì si trovava la sede principale dei suoi interessi». In Guatemala il Nottebohm «è rimasto fino a quando non è stato allontanato per effetto delle misure di guerra nel 1943» ed «in seguito ha cercato di ritornarvi». Per contro, secondo la Corte, «i suoi legami di fatto con il Liechtenstein sono estremamente tenui» tenendo conto che «nessun domicilio, nessuna prolungata residenza» è riscontrabile «in questo paese al tempo della sua domanda di naturalizzazione». In effetti, si poteva ritenere che «se il Nottebohm si è recato nel Liechtenstein nel 1946 è in conseguenza del rifiuto di accoglierlo in Guatemala». Pertanto, ad opinione della Corte, «questi fatti dimostrano chiaramente, da un lato, l'assenza di un qualsiasi vincolo di attaccamento fra il Nottebohm e il Liechtenstein» e, dall'altro, «l'esistenza di un lungo e stretto legame fra lui e il Guatemala» che «non è stato in alcun modo indebolito dalla sua naturalizzazione» (pp. 24-26).

Osservando che «la naturalizzazione fu chiesta» dal Nottebohm «soltanto per permettersi di sostituire al suo *status* di cittadino di uno Stato belligerante quello di cittadino di uno Stato neutrale» al solo scopo di «godere della protezione del Liechtenstein» e non anche «di sposarne le tradizioni, gli interessi, lo stile di vita» e «di assumere gli obblighi» nonché «di esercitare i diritti connessi allo *status* così acquistato», la Corte ha concluso che «il Guatemala non ha alcun obbligo di riconoscere una nazionalità concessa in circostanze simili» e che «il Liechtenstein non è quindi legittimato ad estendere la sua protezione al Nottebohm» nei confronti del suddetto Stato, con la conseguenza che «il suo ricorso... deve considerarsi inammissibile» (p. 26).

232. Sentenza della Corte internazionale di giustizia del 15 febbraio 1970 nel caso *Barcelona Traction (Belgio c. Spagna)*.

La *Barcelona Traction, Light and Power Company, Limited*, era una società canadese, con sede a Toronto, che aveva interessi in Spagna nel settore della produzione e distribuzione dell'energia elettrica. Essa aveva, in Spagna, emesso a più riprese delle obbligazioni di cui a un certo punto non era stata più in grado di pagare gli interessi per una serie di difficoltà valutarie e di altro genere. Alla fine del 1948, tre possessori di obbligazioni ne avevano chiesto e ottenuto il fallimento. Dopo la nomina di un commissario e il sequestro provvisorio dei beni, i sindaci del fallimento ottennero dal giudice spagnolo l'autorizzazione alla vendita della totalità delle azioni, vendita che ebbe luogo il 17 giugno 1952. Fin dalla sentenza di fallimento, i governi del Canada, del Regno Unito, degli Stati Uniti e del Belgio avevano effettuato dei passi diplomatici presso il Governo spagnolo a protezione dei loro interessi: il Canada basandosi sulla nazionalità della società, e gli altri Stati sulla nazionalità degli azionisti. Il Belgio, in particolare, sosteneva che la maggior parte delle azioni appartenevano a soggetti belgi, individui e persone giuridiche, anche se, alla vigilia della seconda guerra mondiale, nel timore di un'invasione tedesca, i titoli erano stati trasferiti a fiduciari americani. Il Governo belga, pertanto, dopo infruttuosi tentativi di stipulare un compromesso con il Governo spagnolo per